

COMUNE DI ISPANI

Provincia di Salerno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 8.3.2013

Oggetto: Regolamento dei Controlli Interni – Articolo 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2013. Approvazione – Provvedimenti.

L'anno Duemilatredici, addì otto del mese di marzo alle ore 9.25, nella sala delle Adunanze della Sede del Comune di Ispani, a seguito di regolare convocazione effettuata nei modi e termini prescritti, si è riunito in PRIMA convocazione il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:

N.	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
1	IANNICELLI	EDMONDO SINDACO	X	
2	MARTINO	MARILINDA	X	
3	MILO	FRANCESCO	X	
4	FRAGOMENO	FRANCO	X	
5	GIUDICE	FRANCESCO	X	
6	ZERILLO	MICHELE	X	
7	MALIZIA	UMBERTO	X	
8	PELUSO	NICOLA		X
9	MORABITO	MICHELE		X
10	AVAGLIANO	GENNARO		X
11	CACCAMO	CONSOLATO	X	
12	LOVISI	PIERNICOLA	X	
13	PECORELLI	ANTONIO	X	

ASSEGNATI N. 13
PRESENTI N. 10

IN CARICA N. 13
ASSENTI N. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dott. Edmondo Iannicelli nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Franco Tierno.

La seduta è pubblica.

COMUNE di ISPANI

- SALERNO -

PARERE del REVISORE dei CONTI

Sullo schema di Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Ispani

Il sottoscritto Dott. Giovanni Castaldi, Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 234 del D. Lg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, giusta delibera di C. C. n. 11 dell' 11/10/2011;

Premesso che con D.L. 10.10.2012 n.174, convertito in legge 213/2012, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione repubblicana, normato successivamente dalla legge costituzionale 3/2001, che riconosca ai comuni la potestà regolamentare "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";
- l'articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- l'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii.;

Rilevato che il Comune di Ispani deve attivare i seguenti controlli:

- controllo di gestione;
- controllo di regolarità amministrativo-contabile;
- controllo sugli equilibri finanziari;

VISTA lo schema di Regolamento dei Controlli Interni, predisposto dall'Amministrazione del Comune di Ispani, ai sensi del D.L. 10.10.2012 n.174, convertito in legge 213/2012;

Accertato che:

- il comma 2 dell'articolo 3 della legge 213/2012 prevede che il sistema dei controlli interni sia normato da un nuovo ed autonomo regolamento;
- altre parti dell'articolo 3 della legge 213/2012, e altre norme del TUEL, impongono che alcuni dei controlli previsti siano disciplinati attraverso il regolamento di contabilità dell'ente;
- per coordinare queste due disposizioni, l'articolo 4 dello schema di regolamento in esame prevede che alcune porzioni dello stesso siano poi trasfuse nel regolamento di contabilità ed approvate come modifiche o integrazioni di questo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

esprime parere favorevole

sullo schema di "Regolamento dei controlli Interni" e sull'integrazione al regolamento di contabilità predisposto dal Comune di Ispani.

Ispani, 04/03/2013



Il Revisore dei Conti
Dott. Giovanni Castaldi

Sommario

TITOLO I

Principi Generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Sistema dei controlli interni
- Art. 3 - Finalità dei controlli
- Art. 4 - Regolamento di contabilità

TITOLO II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

- Art. 5 - Controllo preventivo e successivo
- Art. 6 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa
- Art. 7 - Controllo preventivo di regolarità contabile
- Art. 8 - Sostituzioni
- Art. 9 - Responsabilità
- Art. 10 - Controllo successivo
- Art. 11 - Oggetto del controllo successivo
- Art. 12 - Risultati dell'attività del controllo successivo

TITOLO III

Controllo di gestione

- Art. 13 - Coordinamento con la normativa interna - Finalità
 - Art. 14 - Struttura operativa
 - Art. 15 - Fasi del controllo di gestione
 - Art. 16 - Fasi del controllo di gestione
 - Art. 17 - Obiettivi gestionali
 - Art. 18 - Monitoraggio dei procedimenti
-

TITOLO IV

Controllo sugli equilibri finanziari

- Art. 19 - Direzione e coordinamento
- Art. 20 - Ambito di applicazione
- Art. 21 - Fasi del controllo
- Art. 22 - Esito negativo

TITOLO V

Norme finali

- Art. 22 - Comunicazioni
- Art. 23 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

Art. 4

Regolamento di contabilità

1. Le norme dei Titoli III e IV del presente che disciplinano i controlli di gestione e degli equilibri finanziari, sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso ai sensi degli articoli 196, 147-ter, 147-quinquies comma 6 del TUEL.

TITOLO II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Art. 5

Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

Art. 6

Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il *parere* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il *parere* in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.
3. Il *parere* di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfezione il provvedimento.

Art. 7

- a) indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo;
 - b) imparzialità: sottoposizione a controllo di atti di tutte le aree e servizi in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
 - c) tempestività: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di adozione degli atti ad esso sottoposti;
 - d) trasparenza: il controllo deve avvenire secondo regole chiare, condivise dai responsabili di servizio, ed in base a parametri predefiniti.
3. Questa forma di controllo è organizzata al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
- a) il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall'Ente;
 - b) il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
 - c) la creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla ~~semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa;~~
 - d) il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso vengano ravvisati gravi vizi;
 - e) lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell'Ente.

Art. 11

Oggetto del controllo successivo

1. Il controllo successivo viene effettuato con cadenza, di norma, trimestrale con particolare riguardo alle determinazioni di impegno di spesa, ai contratti e agli altri atti amministrativi dell'Ente tra cui, in particolare, gli ordinativi in economia, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura.
2. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, tenendo conto del principio di casualità, mediante sorteggio effettuato, alla presenza dei responsabili di P.O., sui registri delle varie tipologie di atti amministrativi. Ogni tipologia di atto deve avere un numero minimo di verifiche pari al 10%. Le determinazioni e gli atti di liquidazione, dai quali si rilevano i fenomeni più rilevanti della gestione, devono avere verifiche pari ad almeno il 20%. ~~Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.~~
3. L'attività svolta sotto la direzione del segretario comunale, in ogni caso, dovrà garantire:
 - a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
 - b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;
 - c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
 - d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

- a) il raggiungimento degli obiettivi con modalità più efficaci ed efficienti, in tempi minori, tenendo conto delle risorse disponibili;
- b) l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- c) il grado di economicità dei fattori produttivi.

Art. 14 Struttura operativa

1. Il Segretario Comunale organizza e dirige il controllo di gestione.
2. Il servizio finanziario svolge le attività relative al controllo di gestione, ed in particolare:
 - a) l'attività di supporto nella definizione degli obiettivi gestionali proponendo opportuni indicatori di efficacia, efficienza ed economicità in relazione ai risultati attesi;
 - b) l'attività di progettazione dei flussi informativi del processo di controllo;
 - c) la predisposizione e la trasmissione dei report del controllo.

Art. 15 Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l'esercizio; conseguentemente assume quale documento programmatico di riferimento il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), se adottato, il quale, a sua volta, deve essere approvato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica; nel P.E.G. sono unificati, organicamente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.).
2. Il controllo si sviluppa nelle seguenti fasi:
 - a) la fase approvazione, da parte della giunta comunale, su predisposizione del segretario comunale, del Piano Esecutivo di Gestione, come sopra descritto, il quale deve prevedere, con riferimento agli obiettivi gestionali assegnati a ciascun servizio in cui sono suddivise le aree funzionali dell'Ente, indicatori di qualità e quantità adeguati;
 - b) la fase di rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati ai singoli servizi e centri di responsabilità;
 - c) la fase di valutazione dei dati sopra riportati in rapporto ai valori ed agli obiettivi attesi dal P.E.G., al fine di verificare lo stato di attuazione e misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza economica dell'azione intrapresa da ciascun servizio;
 - d) la fase di elaborazione di, quantomeno, un referto riferito all'attività complessiva dell'Ente ed alla gestione dei singoli servizi nel corso dell'esercizio, di norma predisposto in occasione delle verifiche intermedie, previste dal vigente

gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7, del TUEL.

Art. 17 Obiettivi gestionali

1. Il Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali prevede non meno di 5 (cinque) obiettivi per ciascuna ripartizione organizzativa (Area/Settore/Servizio).
2. Ciascun obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 150/2009, deve possedere ove possibile le caratteristiche seguenti:
 - a) l'obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già conseguiti;
 - b) l'obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;
 - c) l'obiettivo dovrebbe essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;
 - d) l'obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;
 - e) l'obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.

Art. 18 Monitoraggio dei procedimenti

1. Oltre agli obiettivi gestionali, il PDO individua non meno di 5 (cinque) procedimenti amministrativi, per ciascuna ripartizione organizzativa (Area/Settore), per i quali è attivato il monitoraggio della gestione.
2. Attraverso il monitoraggio della gestione, avente cadenza simile a quanto previsto con il Sistema di misurazione e valutazione della Performance, si evidenziano i dati che seguono:
 - a) domande in giacenza all'inizio della rilevazione;
 - b) domande pervenute nel periodo;
 - c) domande evase positivamente;
 - d) domande cui è stato dato riscontro negativo;
 - e) domande in giacenza al termine del periodo di monitoraggio;
 - f) tempo medio di lavorazione di una domanda.

TITOLO IV

Controllo sugli equilibri finanziari

Art. 19 Direzione e coordinamento

2. Il responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'organo di revisione.
3. Il segretario comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 1.
4. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.

Art. 22 Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie di cui all'articolo 153 comma 6 del T.U.E.L.
-

COMUNE DI ISPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 28.2.2013

ARGOMENTO: REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - ART.3 D.L. N.174/ 2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 213/2012 -
APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI

PRECEDENTI: _____

PROVVEDIMENTO PROPOSTO: _____

Ufficio Proponente: SEGRETERIA

Il Responsabile dell'Ufficio

Data, 28.2.2013

PARERI EX ART. 49 D.Lvo n. 267/2000

(così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 1° c., e 147_bis, 1° c., del D. L.vo n° 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che la presente proposta di deliberazione comporta sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente, visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sulla stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE EX ART. 97 D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.

Il Segretario Comunale

Esaminata nella seduta del 8.3.2013

Provvedimento n° 2

Decisione Adottata: SI APPROVA

IL SEGRETARIO COMUNALE